

21813/07



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Registro generale n.  
**38100/2006**

Pubblica udienza del  
**11 Maggio 2007**

Sentenza n.  
**01428/2007**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Grassi Aldo	Presidente
Dott. Franco Amedeo	Consigliere
Dott. Marmo Margherita	Consigliere
Dott. Sensini Maria Silvia	Consigliere
Dott. Marini Luigi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**GIOVANNINI GRAZIANA**, nata a Siena il 10 Maggio 1936

Avverso la sentenza emessa in data del **20 Febbraio 2006** dalla **Corte di Appello di Firenze**, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, con cui in data del 10 Febbraio 2005 la ricorrente è stata condannata alla pena di gg.12 di arresto e Euro 16.000,00 di ammenda, pena condizionalmente sospesa, per il reato previsto dall'art.20, lett.c) della legge 28 febbraio 1985, n.47 in relazione al d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490. Fatto commesso fino al 15 novembre 2002.

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere **LUIGI MARINI**

Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. **VINCENZO GERACI**, che ha concluso per il rigetto del ricorso

## RILEVA

La Sig.ra Giovannini è stata tratta a giudizio avanti la Sezione distaccata di Orbetello del Tribunale di Grosseto per avere effettuato, quale proprietaria del terreno e dei beni, opere edilizie non autorizzate in località Campone di Porto S.Stefano, e dunque nella zona vincolata esistente nell'ambito del Comune di Monte Argentario.

In particolare, la contestazione riguardava l'edificazione di più locali ed una tettoia per una superficie complessiva di mq. 91 circa, l'innalzamento di un fabbricato rustico attiguo, la demolizione parziale e la ricostruzione di una porzione della costruzione già esistente.

All'atto del controllo, effettuato il 15 novembre 2002, i lavori erano ancora in corso e si è rilevata anche un'attività di sbancamento generale del terreno.

Sui beni oggetto degli interventi è stato disposto il sequestro preventivo.

All'esito del dibattimento il Tribunale ha ritenuto sussistere la penale responsabilità della ricorrente e in data del 10 Febbraio 2005 la ha condannata alla pena di gg.12 di arresto e Euro 16.000,00 di ammenda, pena condizionalmente sospesa, per il reato previsto dall'art.20, lett.c) della legge 28 febbraio 1985, n.47 in relazione al d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490. La sentenza ordinava altresì la riduzione in pristino dei luoghi, previo dissequestro dei beni.

Avverso tale sentenza la Sig.ra Giovannini ha interposto appello, con plurimi motivi, così sintetizzabili: 1) mancata sospensione del dibattimento ai fini di consentire il condono ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n.269 e la mancata applicazione dei benefici previsti dall'art.44 della legge n.47 del 1985, essendo stato erroneamente interpretato dal Tribunale l'art.43 della medesima legge; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena; 3) insussistenza della contravvenzione prevista dall'art.44 del d.P.R. n.380 del 2001 in relazione alle opere contestate ai punti 5 e 7 della rubrica.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha respinto le richieste della ricorrente di assoluzione in relazione alle opere indicate ai punti 5 e 7 del capo di imputazione, di vedere estinta - ai sensi degli artt.38 della legge n.47 del 1985 e 32, comma 25 del d.l. n.269 del 2003 - la contravvenzione prevista dall'art.44 citato, ed ha ritenuto di non accedere alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa delle deliberazioni amministrative rilevanti ai fini della sanatoria concernente la contravvenzione prevista dall'art.181, comma 1 del d.lgs. n.42/2004.

A proposito della non condonabilità degli abusi compiuti in zona soggetta a vincolo, la Corte di Appello richiama la costante giurisprudenza di legittimità ed il contenuto dello specifico passaggio della relazione di accompagnamento al d.l. n.269 del 2003. Ciò posto, dopo avere riconosciuto che le opere effettuate dalla ricorrente rientrano, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice con motivazione non convincente, nei limiti temporali previsti dalla normativa sul condono, la Corte di Appello rileva che esse consistono anche in edifici di nuova costruzione e, come tali, pacificamente esclusi dal condono stesso.

Quanto alle opere indicate nei punti 5 (tettoia) e 7 (demolizione e ricostruzione di parte di fabbricato) della rubrica, la stessa Corte ha ritenuto che esse non possano venire valutate in modo autonomo dal complessivo intervento edificatorio e debbano essere considerate elementi integrati all'interno delle altre "nuove" opere prive di autorizzate.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la Sig.ra Giovannini con motivi che nella sostanza ripetono quelli contenuti nell'atto di appello.

Il primo motivo censura la inosservanza dell'art.38 della legge n.47 del 1985, come richiamato dall'art.32, commi 25 e seguenti, del d.l. n.269 del 2003 (convertito con legge n.326 del 2003), nonché dell'art.32, comma 27, lett.d) di quest'ultima legge. Da tali errate interpretazioni della legge

operate dai giudici discenderebbero la mancata applicazione del condono, soluzione che viene ritenuta erronea, e la mancata sospensione del dibattimento in attesa delle necessarie deliberazioni dell'autorità amministrativa.

Il secondo motivo censura la motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Erroneamente avrebbe ritenuto "grave" una violazione che non supera i parametri ed i limiti volumetrici fissati col d.l. n.269 del 2003, ed altrettanto erroneamente avrebbe omesso di considerare la incensuratezza della ricorrente; inoltre, deve ritenersi immotivato e contrario ai dati storici il riferimento alla sanatoria ottenuta con riferimento alla legge del 1985 di un intervento edificatorio operato nei lontani anni '70.

## O S S E R V A

Ritiene la Corte che il ricorso, pur ampiamente e pregevolmente motivato, non possa essere accolto e la sentenza impugnata debba trovare conferma.

1. La ricorrente ha premesso alla propria impugnazione di essere consapevole della giurisprudenza di legittimità che, in modo ormai costante, esclude che la disciplina del c.d. terzo condono edilizio sia applicabile alle opere abusivamente eseguite in zone soggette a vincolo ambientale e paesaggistico, con conseguente non applicabilità della sospensione del processo finalizzata al perfezionamento delle relative procedure. Tuttavia, con il ricorso ha sottoposto alla Corte un apprezzabile e documentato sforzo argomentativo in cui sono esposte le ragioni per le quali l'interpretazione offerta dalla ricordata giurisprudenza risulterebbe errata.

3. Poiché questa Corte ritiene di dover confermare l'orientamento sfavorevole alla posizione della ricorrente, non appare opportuno ripercorrere i passaggi motivazionali che le precedenti decisioni, come si è visto note alla ricorrente e in gran parte citate in sede di ricorso, hanno posto a fondamento delle rispettive conclusioni.

4. Premessa necessaria per affrontare i temi introdotti dal ricorso sembra essere il richiamo ad alcuni principi fissati in materia dal giudice delle leggi.

Fin dalla prima pronuncia in materia di condono edilizio, espressione con cui si intende qui indicare in modo sintetico le diverse forme di sanatoria rilevanti anche ai fini penali, la Corte costituzionale ebbe a rilevare che gli interventi legislativi che escludono la punibilità e la procedibilità, e così "cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità", costituiscono una soluzione che "va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale", posto che la vanificazione, anche solo temporanea, delle "ragioni prime della punibilità, attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità, equivale non soltanto a violare l'art.3 Cost., ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale" (sentenza n.369 del 31 marzo 1998).

Tale passaggio della motivazione non lascia dubbi sul fatto che la Corte costituzionale qualificò come "beni fondamentali della comunità" le situazioni tutelate dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia anche attraverso la previsione di specifiche forme di incriminazione. Tale indicazione trovò ulteriore specificazione in altro passaggio della stessa decisione in cui, orientandosi a valutare come ragionevole e motivato l'intervento emergenziale di sanatoria degli abusi edilizi, la Corte afferma che l'intervento legislativo intende "porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze sottese al governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica provata, il suo coordinamento a fini sociali (art.41 commi 2° e 3°, Cost.), la funzione sociale della proprietà (art.42 comma 2°, Cost.), la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (art.9 comma 2°, Costi) ecc".

Questi principi hanno trovato conferma e approfondimento in successive pronunce nella cui motivazione, dopo avere affermato che la disciplina urbanistica e edilizia si caratterizza per fondamentali finalità di “tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l’uomo”, si statuisce espressamente che “La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l’abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa in pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l’ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale” (sentenza n.416 del 18 luglio 1995, ed altre tra cui, in particolare, la n.344 del 1997).

5. Le sentenze citate ed i passaggi motivazionali qui riportati costituiscono per il giudice essenziali riferimenti in sede d’interpretazione della legge e di sua applicazione al caso concreto. In effetti, i principi affermati dalla Corte costituzionale non consentono di accedere ad alcuna interpretazione estensiva delle leggi che prevedono forme di condono per i reati in materia urbanistica ed edilizia, e tale cautela deve ritenersi massima nei casi in cui la violazione non offende soltanto il generale governo del territorio, ma costituisce offesa alla tutela delle aree soggette a vincoli di natura ambientale o paesaggistica. In altri termini, qualora le disposizioni di legge si prestino ad interpretazioni non uniformi, il giudice dovrà dare di quelle disposizioni una interpretazione che si ponga in linea con l’assetto costituzionale che, in materia, il giudice delle leggi ha fissato in modo chiaro nei termini sopra riportati.

6. Non sembra potersi dubitare, allora, del fatto che al giudice non è consentito restringere in via interpretativa le deroghe alla generale condonabilità degli abusi edilizi “nell’ambito dell’intero territorio nazionale” che la stessa legge introduttiva del condono ha fissato con riferimento alle aree protette.

Vengono in luce a tale proposito le disposizioni contenute nel comma 27 dell’art.32 del d.l. 30 settembre 2003, n.269, come convertito con legge n.326 del 24 novembre 2003.

Non solo la lettera d) del comma 27 prevede che “non sono comune suscettibili di sanatoria” le opere abusive “realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali o regionali a tutela ... dei beni ambientali e paesistici...”, ma opera un generale e preliminare rinvio alle disposizioni contenute negli artt.32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, così espressamente facendo salve sia la lettera a) sia la lettera d) dell’art.33, disposizione, quest’ultima, che inibisce la possibilità di condonare le opere che insistano in area sottoposta a qualsiasi forma di vincolo comportante inedificabilità.

In questo contesto deve, infine, essere letta la disposizione contenuta nel comma 26 del medesimo articolo 32 d.l. n.269 del 2003 che, nel prevedere la condonabilità delle tipologie di illecito contenute nei numeri da 1 a 3 dell’allegato 1, fa espressamente salvo il disposto del comma 27 ora esaminato.

7. Alla luce dei principi così fissati, la Corte rileva che gli interventi edilizi furono effettuati dalla ricorrente nella zona del Monte Argentario ed in area identificata come “B3 agricola” soggetta a vincolo assoluto (pag.1 motivazione della sentenza impugnata), e che tali interventi ebbero ad oggetto un immobile a vocazione agricola già oggetto di precedente abuso per il quale era intervenuta richiesta di sanatoria. Le opere abusive accertate nel novembre 2002 presentavano aspetti di oggettiva rilevanza in considerazione dell’elevata metratura delle costruzioni totalmente nuove, dell’abbattimento e ricostruzione di parti rilevanti della vecchia costruzione, della realizzazione di nuove opere (come la tettoia) che ampliano e completano l’area chiaramente destinata ad uso abitativo.


In tale contesto appare evidente che la sentenza impugnata ha motivato in modo logico e immune da vizi sia in ordine alla esclusione dell'applicazione del condono, e della richiesta sospensione del processo (pag.3), sia in ordine al trattamento sanzionatorio (pag.6), posto che la ricostruzione dei fatti operata giustifica il giudizio di gravità legato all'esistenza di una progressione di attività edificatorie che opera indubitabilmente quanto meno per le costruzioni in corso di esecuzione. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto, con ogni conseguente pronuncia.

**P.Q.M.**


Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 11 Maggio 2007.

L' Estensore



Il Presidente



DEPOSITATA  
il - 5 GIU. 2007  
IL FUNZIONARIO CAUSIDELLENA  
(Art. 1)

